



TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

Il giudice,

sciogliendo la riserva assunta in data 14.4.2022;

considerato che, secondo quanto dedotto degli opposenti, in occasione del rogito del 20.12.2006 non è stata accreditata alcuna somma in favore della parte mutuataria e tale circostanza non è stata smentita dalla controparte, la quale non ha prodotto documentazione attestante l'effettiva messa a disposizione delle somme mutate contestualmente alla conclusione del contratto;

considerato che, secondo la giurisprudenza, *“al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge”* (cfr. in questi termini Cassazione civile, sez. III, 05/03/2020, n. 6174);

considerato che, secondo la Cassazione, *“la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”* (cfr. Cass. Sez. 6 - I, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020);

rilevato che, a fronte della contestazione sollevata dagli opposenti in merito alla titolarità del credito oggetto di precetto, è stato prodotto dalla parte convenuta un mero prospetto unilateralmente predisposto, e non la necessaria documentazione contrattuale attestante l'inclusione del credito oggetto di causa nella cessione;

ritenuto pertanto che sussistano, nella fattispecie in esame, gravi motivi tali da giustificare la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non risultando prodotta documentazione contrattuale attestante l'inclusione del credito oggetto di causa nella cessione e non risultando documentato che in occasione del rogito sia stata fornita alla parte mutuante la disponibilità giuridica delle somme oggetto di mutuo; ritenuto che non sussistano, nella fattispecie in esame, i presupposti per la previsione di una cauzione;

visto l'art. 183 c.p.c.;

visti l'art. 221 comma 4 della legge n. 77 del 2020, l'art. 1 del d.l. 7.10.2020 n. 125, convertito con legge 27.11.2020 n. 159, l'art. 23 del d.l. 28.10.2020 n. 137, convertito con legge 18.12.2020 n. 176, l'art. 6 del d.l. 1.4.2021 n. 44, convertito con legge 28.5.2021 n. 76, l'art. 7 del d.l.

23.7.2021 n. 105, convertito con legge 16.9.2021 n. 126, e l'art. 16 del d.l. 30.12.2021 n. 228, convertito con legge 25.2.2022 n. 15;

ritenuto di disporre, ai fini del rinvio, la trattazione scritta, a norma dell'art. 221, 4° comma, della legge 17.7.2020 n. 77, il quale prevede che *“Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile”*;

ritenuto opportuno prevedere che lo scambio delle rispettive deduzioni da formulare a verbale avvenga in via preventiva tra i difensori delle parti con successivo deposito in telematico (da parte di uno dei difensori) di un'unica nota riassuntiva congiunta, contenente le istanze e conclusioni; rilevato che il deposito della nota terrà luogo della partecipazione delle parti all'udienza (mentre il mancato deposito nel termine assegnato equivarrà alla mancata comparizione, agli effetti dell'art. 181 c.p.c.);

p.q.m.

- 1) sospende ex art. 615 c.p.c. l'efficacia esecutiva del titolo;
- 2) assegna alle parti i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. per memorie, con decorrenza dalla data di comunicazione del presente provvedimento;
- 2) rinvia per ogni successiva decisione all'1.9.2022, comunicando alle parti che l'udienza è sostituita dallo scambio di note scritte;

dispone lo scambio preventivo tra i difensori delle deduzioni da formulare a verbale, ed il successivo deposito in telematico delle stesse, fino a cinque giorni prima della predetta data, in unica nota riassuntiva congiunta, contenente le istanze e conclusioni, con conseguente adozione del provvedimento del giudice.

Belluno, 15.4.2022

Si comunichi alle parti.

Il giudice
Chiara Sandini